



Polizia Locale di Castelli

PROVINCIA DI TERAMO
Piazza Roma, n. 13 CAP. 64041 Castelli
Tel. 0861 -979142 Fax 0861.9792225
MAIL: polizialocale.castelli@hotmail.com
MAIL: info@comune.castelli.te.it
PEC: comune.castelli@pec.it



Prot. R. G. n.0004581 del 17/07/2023

ORDINANZA N. 30

OGGETTO: Divieto di sosta e di transito temporaneo con rimozione forzata per tutti i veicoli in Piazza Roma Castelli (Te) il giorno 18/07/2023 dalle ore 14:00 alle ore 21:00, per lo svolgimento della manifestazione religiosa.

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE l'Abate della Parrocchia "SS. Salvatore e S. Maria" del Comune di Castelli (Te), ha comunicato, con nota prot. R.G. 004444 del 11/07/2023, che in data 18 luglio 2023 a partire dalle ore 18:00, avrà luogo la manifestazione religiosa in occasione del 25° anniversario della propria ordinazione sacerdotale, che si terrà presso la chiesa di S. Giovanni Battista in Piazza Roma di Castelli (Te);

DATO ATTO che con la predetta nota è stato richiesto l'utilizzo di Piazza Roma per il giorno 18/07/2023 dalle ore 14:00 alle ore 21:00 per la predisposizione di quanto necessario per la realizzazione della manifestazione manifestazione religiosa nel rispetto delle vigenti normative, pertanto, sarà necessario interdire la circolazione e sosta dei veicoli a partire dalle ore 14:00 del medesimo giorno fino alle ore 21:00 e comunque fino a cessate esigenze;

CONSIDERATA l'importanza della manifestazione, il cospicuo numero di fedeli che interverranno alla stessa, e, non tutti avranno la possibilità di partecipare alla celebrazione eucaristica all'interno della chiesa San Giovanni Battista, e pertanto, si riverseranno in piazza Roma;

RAVVISATA la necessità di garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza mediante l'istituzione del divieto di sosta e di transito su tutta Piazza Roma a partire dalle intersezioni di via Silvio Antoniano su tutta Piazza Roma;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, nr.285;

VISTO D.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

ORDINA

Per i motivi in premessa esplicitati, la regolamentazione della circolazione stradale in Piazza Roma, come di seguito specificato:

- **Istituzione del divieto transito e di sosta con rimozione forzata, a partire dalle ore 14:00 alle 21:00 del 18 luglio 2023 e comunque fino a cessate esigenze;**

Sarà garantito qualora ci fosse la necessità, il transito ai mezzi di soccorso e di Polizia.

La presente Ordinanza sarà trasmessa all'Area Tecnica per il posizionamento della segnaletica stradale a norma del vigente Cds e alla Protezione Civile del Comune di Castelli (Te), per la predisposizione del servizio antincendio.

AVVERTE

- I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza, fatte salve eventuali e più gravi responsabilità penali, saranno puniti ai sensi del vigente Codice della Strada – D.Lgs. 30/04/1992 n. 285.
- Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ed a chiunque altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente Ordinanza e della conseguente applicazione delle relative sanzioni.
- Contro la collocazione della segnaletica può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/1992 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495.
- Che contro la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.104 del 16/09/2010, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila, oppure ai sensi dell'Art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della Presente.

Il Responsabile del Servizio
Mar. Andrea Olivieri